

Prot. 8254

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 66 DEL 14 MARZO 2020

OGGETTO: NUOVI PROVVEDIMENTI RELATIVI ALL'EMERGENZA CAUSATA DALLA DIFFUSIONE DEL "CORONAVIRUS COVID-19".

Preso atto dell'aggravarsi dell'emergenza causata dall'infezione da Coronavirus COVID-19, che ha portato all'adozione di stringenti misure volte a prevenire ed a limitare la diffusione del contagio;

Vista la propria ordinanza n. 64 del 9 marzo 2020, con cui, a seguito del DPCM dell'8 marzo 2020, si sono disposte alcune misure in merito all'erogazione dei servizi di competenza comunale, a valere sino al 14 marzo 2020;

Visto il DPCM dell'11 marzo 2020, il cui art. 1 ha esteso all'intero territorio nazionale una serie di misure urgenti di contenimento del contagio, a valere sino al 25 marzo 2020;

Ritenuto pertanto necessario adottare un nuovo provvedimento in cui si tenga conto dell'inasprimento, a livello nazionale e regionale, delle azioni di contrasto alla diffusione del COVID-19, introducendo alcune misure, di competenza comunale, volte a perseguire la medesima finalità;

Ritenuto altresì necessario contemperare il primario interesse alla salute pubblica ed alla limitazione del contagio con la necessità di assicurare la prosecuzione dei servizi ritenuti essenziali per la comunità;

Visti i commi 5, 6 e 7 dell'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U. Enti Locali);

ORDINA

1 – di vietare l'ingresso a tutti i parchi, giardini ed aree verdi pubblici presenti sul territorio comunale, con decorrenza dalla data di emissione della presente ordinanza, 14 marzo 2020, e sino al 3 aprile 2020;

2 – di disporre la chiusura di tutti i cimiteri presenti sul territorio comunale, con decorrenza dalla data di emissione della presente ordinanza, 14 marzo 2020, e sino al 3 aprile 2020;

3 - per quanto riguarda l'erogazione dei servizi di competenza comunale, ferme restando le disposizioni contenute nella direttiva n. 2/2020 del Ministero per la Pubblica Amministrazione in materia di contenimento e gestione dell'emergenza nelle pubbliche amministrazioni e nei provvedimenti di spettanza dei dirigenti in qualità di datori di lavoro:

- di limitare l'apertura al pubblico della sede municipale dalle ore 8:30 alle ore 12:30, dal lunedì al sabato;

- di assicurare il necessario supporto, sotto ogni profilo (logistico, amministrativo, della comunicazione, ecc.), alle attività del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) ed agli organi di governo dell'Ente, confermando il mantenimento di un numero dedicato a servizio della cittadinanza, nella fascia oraria dalle ore 8:30 alle ore 19:30 (da lunedì a venerdì) e dalle ore 8:30 alle 13:00 (sabato), destinato a fornire informazioni e chiarimenti in merito alle disposizioni di contrasto al COVID-19 ed alla loro corretta applicazione;
- di garantire il servizio di centralino-uscierato dalle ore 7:30 alle ore 19:30 (dal lunedì al venerdì) e dalle ore 7:30 alle ore 13:30 (sabato);
- di garantire il servizio protocollo generale, dal martedì al sabato, dalle ore 8:30 alle ore 12:30;
- di erogare, nella fascia oraria di apertura al pubblico sopra indicata (8:30 - 12:30), unicamente i servizi ritenuti essenziali di seguito elencati, nei giorni specificatamente indicati (si precisa che informazioni più dettagliate riguardo ai singoli servizi sono riportate sul sito web del Comune o possono essere richieste telefonicamente agli uffici interessati):
 - a) servizi demografici, nelle giornate di martedì, mercoledì, giovedì e sabato, limitatamente a dichiarazioni di nascita e riconoscimento, dichiarazioni di morte e successivi adempimenti, autorizzazioni di polizia mortuaria per lo svolgimento dei funerali, deposito delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT);
 - b) ufficio cimiteriale, dal lunedì al sabato, limitatamente all'organizzazione dei funerali;
 - c) per tutti gli altri servizi comunali il ricevimento del pubblico sarà effettuato soltanto previo appuntamento (da richiedere telefonicamente o in via telematica) ed unicamente per pratiche ed atti di carattere urgente ed improrogabile.

Essendo l'edificio comunale di via Giolitti n. 22 sede di numerosi servizi ed uffici dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord, si trasmette il presente provvedimento ai competenti organi gestionali e di governo dell'Unione affinché gli stessi possano adottare i provvedimenti organizzativi ritenuti più opportuni, in coerenza con quanto disposto nel presente provvedimento.

Le disposizioni contenute nella presente ordinanza hanno validità dalla sua data di emissione, sabato 14 marzo, sino a venerdì 3 aprile, con riserva di modifica o reiterazione in base all'evolversi della situazione.

L'inosservanza di quanto disposto ai punti 1 e 2 della presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 650 del codice penale a carico dei trasgressori.

Si trasmette copia della presente ordinanza al Presidente, agli Assessori, al Segretario ed ai dirigenti dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord, all'Ausl – Dipartimento Salute Pubblica di Modena, all'ASP Comuni Modenesi Area Nord, alla Prefettura di Modena, all'Agenzia Regionale per la Protezione Civile e la Sicurezza Territoriale di Bologna, alla Regione Emilia Romagna, al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Mirandola, alla Tenenza di Finanza di Mirandola, alla stazione dei Carabinieri di Mirandola, alla stazione della Polizia Stradale di Mirandola ed al Comando della Polizia Locale dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord, per quanto di rispettiva competenza.

Si dispone l'immediata trasmissione della presente ordinanza a tutti i Servizi del Comune e dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord, affinché ne curino l'attuazione, per quanto di rispettiva competenza.

Si dispone altresì la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito web istituzionale del Comune, oltre alla più ampia diffusione attraverso i mezzi di comunicazione a disposizione dell'Ente.

IL SINDACO
(Alberto Greco)
originale firmato digitalmente